

Disegno di Legge n. 1925

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

Proposte di modifica Anief

- I. Graduatoria idonei DSGA
- II. Personale facente funzione DSGA
- III. Reclutamento del personale scolastico
- IV. Reclutamento Dirigenti Scolastici e personale con incarichi di vicedirigenza
- V. Esclusione beneficiari 104 diritto alla mobilità
- VI. Scuole italiane all'estero
- VII. Licenziamento supplenti
- VIII. Conferma nei ruoli
- IX. Mobilità straordinaria e blocco quinquennale
- X. Conferma fino al 30 giugno e nello stesso istituto docenti licenziati
- XI. Organico sostegno
- XII. Rapporto alunni docenti
- XIII. Passaggi verticali e profili AS e C
- XIV. Assistenti tecnici in organico di diritto
- XV. Stabilizzazione con trentasei mesi
- XVI. Specializzazione su sostegno
- XVII. Trasformazione in organico di diritto organico Covid
- XVIII. Bonus Trasporti Scuola

Capo IV

Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza

I

Articolo 32 bis

(Graduatoria idonei DSGA e call veloce)

Nelle graduatorie di merito regionali di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 18 dicembre 2018, n. 863 sono ammessi tutti i candidati risultati idonei. Con ordinanza del ministro dell'Istruzione sono disciplinate le norme per poter richiedere, l'assunzione in altra regione, a domanda, prima dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali.”

Motivazione: La rimozione del limite del 20% di idonei nella costituzione delle graduatorie regionali di merito si rende necessaria per la valorizzazione della professionalità dei candidati che abbiano superato tutte le prove di un concorso pubblico e garantisce la massima funzionalità al sistema consentendo di evitare il sistema di reggenze dei posti da Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per gli anni successivi.

II

Articolo 32 bis

(Reclutamento Personale facente funzione DSGA)

Affinché le istituzioni scolastiche dispongano delle risorse necessarie per garantire la ripresa dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, in considerazione dell'alto numero dei posti vacanti e disponibili per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, a seguito della pubblicazione delle graduatorie regionali di merito di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 18 dicembre 2018, n. 863, con ordinanza del Ministro dell'Istruzione sono disciplinate le norme per garantire, a domanda, i passaggi nei ruoli di Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi del personale assistente tecnico o amministrativo che ha ricoperto tale funzione per almeno un triennio anche non continuativo nell'ultimo decennio.

Motivazione: L'attuale assetto istituzionale e organizzativo delle scuole conferisce alle stesse una mole rilevante, per quantità e per qualità di attività amministrative. Dopo l'espletamento dell'ultimo concorso rimarranno più di mille sedi scoperte a fronte di un numero di facenti funzioni che continuerà a garantire il servizio di dsga. Per queste ragioni occorre intervenire tempestivamente premiando l'esperienza e le competenze acquisite dai FF DSGA.

III

Articolo 32 bis

(Reclutamento del personale scolastico dalle graduatorie provinciali per le supplenze)

In considerazione dell'emergenza epidemiologica e della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, entro il 30 settembre 2020, con decorrenza giuridica 1 settembre 2020 ed economica 1 ottobre 2020, per il solo anno scolastico 2020/2021, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte entro il 20 settembre di cui alla lettera b, del comma 1 dell'articolo 2 della legge 6 giugno 2020, n. 41, sono assegnati in ruolo ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Con ordinanza del Ministro dell'Istruzione sono disciplinate le norme per il conseguimento dell'abilitazione per il personale sprovvisto.

Motivazione: in presenza di oltre 200 mila cattedre prive di titolare e del 50% dei posti già autorizzati per le immissioni in ruolo andati vacanti, occorre una norma che garantisca la funzionalità del sistema, la continuità didattica e ponga un limite alla reiterazione dei contratti. A

tale scopo, in assenza di personale abilitato da chiamare dalle graduatorie ad esaurimento, risulta necessario assumere in ruolo dalle graduatorie provinciali delle supplenze, previa attivazione di un percorso telematico abilitante per i docenti privi di abilitazione. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'assenza di personale obbliga l'amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

IV

Articolo 32 bis

(Reclutamento Dirigenti Scolastici)

Con decreto del Ministero dell'Istruzione si provvede all'attivazione di un nuovo corso concorso, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4^a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Motivazione: considerati i numeri delle scuole ancora oggi in reggenza risulta ragionevole intervenire per semplificare le procedure di reclutamento dei Dirigenti Scolastici, prevedendo l'ammissione dei ricorrenti avverso i bandi di concorso 2011, 2015 e 2017 e dei presidi incaricati a un nuovo corso intensivo per l'immissione nei ruoli di Dirigente Scolastico per sanare il contenzioso in corso presso i tribunali amministrativi. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.

V

Articolo 32 bis

(Esclusione beneficiari 104 diritto alla mobilità)

Al comma 17-*octies* dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 di modifica al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono soppresse

le seguenti parole “La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico.”

Motivazione: La legge 104/92 è nata per tutelare i disabili (nel caso presente i lavoratori disabili) e coloro che si prendono cura di un congiunto entro il secondo grado. Porre un simile limite all’esenzione dai vicoli alla mobilità, per di più comprendendo anche quella annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) vuol dire negare quei diritti alla stragrande maggioranza degli aventi titolo ed è in aperta violazione di quanto indicato dall’art. 3 della Costituzione.

VI

Articolo 32 bis

(Scuole italiane all'estero)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità.";

b) l'articolo 15, comma 1, è sostituito come segue:

"1. Le attività di formazione sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1.";

c) all'articolo 19, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione.";

d) all'articolo 19, comma 4, le parole: "dell'istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale";

e) all'articolo 20, comma 2, le parole: "dell'istruzione" sono sostituite dalla seguente: "predetto";

f) all'articolo 24 comma 2 le parole: "di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono soppresse;

g) all'articolo 35, comma 2, le parole: "dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale" sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione";

h) le parole: "dell'università e della ricerca", dovunque compaiono, sono soppresse;

2. Le lettere a), b), d) e g) del comma 1 si applicano a partire dall'anno scolastico 2021/22.

3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore del presente articolo, il personale già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 è ricollocato fuori ruolo presso il Ministero

degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il personale che si oppone al ricollocamento di cui al primo periodo è restituito ai ruoli di appartenenza alla fine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. I dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017 non possono comunque eccedere il numero complessivo di settanta unità.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, le scuole statali all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 i contratti di lavoro già afferenti alle soppresse casse scolastiche.

5. All'articolo 21, il comma 3 è sostituito come segue:

“3. Annualmente il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale procede a trasferire presso altra sede il personale perdente posto per soppressione della cattedra.

Dopo due anni di servizio nella stessa sede, il personale in servizio all'estero ha diritto ad essere trasferito a domanda ad altra sede, detto personale ha diritto ad un solo trasferimento in tutta la durata del mandato e deve assicurare 3 anni di servizio nella nuova sede. Le operazioni relative ai trasferimenti a domanda si effettuano dopo i trasferimenti d'ufficio sui posti di contingente vacanti dell'anno scolastico successivo a quello in corso.”

Motivazioni: Con queste modifiche si chiede il ripristino delle graduatorie d'istituto per le assegnazioni delle ore non costituenti cattedra e per le sostituzioni dei docenti temporaneamente assenti. Da ripristinare sono pure i trasferimenti a domanda tra scuole all'estero.

Modificando il comma 8 dell'articolo 37 viene sanata una disparità: si dà la possibilità a chi ha fatto più di 6 anni all'estero di partecipare alle selezioni per la destinazione all'estero dalle quali sono attualmente esclusi.

È ragionevole infine che la gestione delle scuole all'estero, dei corsi, dei dottorati e del relativo personale, ritorni al Ministero degli affari esteri. Il passaggio di competenze e personale dal MAECI al MI ha generato complicazioni e ritardi nelle nomine.

VII

Articolo 32 bis

(Licenziamento supplenti)

Alla lettera b), comma 1, articolo 231-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77 è abrogato il seguente periodo: “In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.”

Motivazione: appare irragionevole che un eventuale, nuovo aggravamento della situazione di pandemia diventi la giusta causa per un licenziamento. In caso di sospensione delle attività in presenza, riprenderebbero comunque le attività di didattica a distanza, pertanto per garantire la continuità didattica, è opportuno permettere agli alunni di proseguire con gli stessi docenti. In un periodo in cui lo Stato Italiano ha intrapreso una politica di sussidio per lavoratori in difficoltà,

sarebbe in controtendenza il licenziamento di lavoratori cui non venga riconosciuto alcun indennizzo.

VIII

Articolo 32 bis

(Conferma nei ruoli)

Allo scopo di assicurare la continuità didattica, sono confermati i ruoli per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento notificati dall'amministrazione a decorrere dall'a. s. 2019/2020. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente articolo.

Motivazione: allo scopo di garantire la continuità didattica, anche nelle nuove modalità di DaD, in ragione della sospensione delle procedure concorsuali nell'amministrazione scolastica, al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, la norma intende confermare i contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l'anno di prova per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali, fermo restando l'annullamento di provvedimenti notificati durante l'anno in corso, nelle more dell'espletamento dei nuovi concorsi.

IX

Articolo 32 bis

(Mobilità straordinaria e blocco quinquennale)

All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'a. s. 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto. È abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

Motivazione: la disposizione si inserisce all'interno di un provvedimento a sostegno dei lavoratori in un periodo di diffusa difficoltà delle famiglie, prorogando i termini per consentire la contemplazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dopo l'approvazione della Buona scuola, ad invarianza finanziaria, e per favorire il rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento operati.

X

Articolo 32 bis

(Conferma fino al 30 giugno e nello stesso istituto docenti licenziati)

1. Al fine di garantire la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/21:
 - a) al comma 1-bis dell'articolo 1-quinquies della Legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono soppresse le parole "*quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento*".
 - b) ai docenti destinatari di provvedimenti giurisdizionali di cui comma 1-bis dell'articolo 1-quinquies della Legge 20 dicembre 2019, n. 159, immessi in ruolo da altre graduatorie per l'anno scolastico 2020/2021, è garantita, a domanda, l'utilizzazione straordinaria nella scuola di titolarità dell'anno scolastico 2019/20.

Motivazione: appare ragionevole la modifica della norma esistente che non garantisce del tutto la continuità didattica nelle scuole di precedente servizio e titolarità per i docenti destinatari di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli. La modifica si propone di assicurare la continuità di quei docenti che hanno consentito il proseguimento dell'azione didattica anche in modalità a distanza, ciò al fine di normalizzare il rientro al termine dell'emergenza. Nell'ipotesi della prosecuzione della didattica a distanza non l'a.s. 2020/2021 la modifica consentirebbe di non disperdere l'esperienza, la professionalità e le buone pratiche acquisite in una fase così complessa di riorganizzazione dell'operato scolastico.

XI

Articolo 32 bis

(Organico sostegno)

Al fine di garantire la continuità didattica si procede alla revisione dei criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Motivazione: la disposizione garantisce la continuità didattica degli insegnanti di sostegno indispensabile per assicurare una piena integrazione degli alunni con disabilità; in ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all'organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere, senza eccezione alcuna, la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i posti vacanti e disponibili sono messi nel novero del ricambio del turn-over, mentre i supplenti con contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo; inoltre si continua ad applicare

l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonché il raffreddamento della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al CCNI del 4/8/11.

XII

Articolo 32 bis

(Rapporto alunni docenti)

Al fine di una migliore gestione dell'emergenza si procede alla revisione dei criteri per la formazione delle classi, per l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 15.

Motivazione: l'attuale stato emergenziale ci obbliga a prendere disposizioni urgenti nella formazione delle classi al fine di adeguare i meccanismi di distanziamento sociale per la prevenzione della diffusione di ulteriori epidemie. Il miglioramento del rapporto alunni/docenti ha ricadute positive sulla didattica e sull'apprendimento degli alunni e consente di assicurare agli studenti ambienti idonei allo svolgimento delle attività, laboratori e aree comuni di condivisione. Ridurre il numero massimo di alunni per classe garantisce sicurezza, igiene e vivibilità degli ambienti di apprendimento.

XIII

Articolo 32 bis

(Passaggi verticali e profili AS e C)

Al fine di una piena valorizzazione della professionalità dei lavoratori della scuola, procede all'attivazione in organico di diritto, a partire dall'a. s. 2020/2021, dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'art. 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."

Motivazione: dal 1994 sono stati individuati i profili di coordinatore tecnico e amministrativo delle segreterie e di coordinatore dei collaboratori scolastici, peraltro previsti dal legislatore ma mai attivati. Tali figure risultano ancor più essenziali nella programmazione e gestione del lavoro agile conseguente allo stato emergenziale vissuto durante la sospensione delle attività didattiche.

XIV

Articolo 32 bis

(Assistenti tecnici in organico di diritto)

Al comma 4 dell'articolo 120 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono sostituite le parole "limitatamente all" con "a partire dall", e conseguentemente sostituire "sino al termine delle attività didattiche" con "a tempo indeterminato". È in ogni caso soddisfatta la previsione di un assistente tecnico in organico di diritto, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in ogni istituto comprensivo, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Motivazione: risulta ragionevole pianificare, in considerazione della crescente presenza della componente digitale nella didattica, una presenza stabile del personale tecnico in tutte le istituzioni scolastiche.

XV

Articolo 32 bis

(Stabilizzazione con trentasei mesi)

In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e della necessità di ridurre il ricorso a contratti a termine, qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a tempo indeterminato.

Motivazione: l'attuale situazione di precariato richiede l'attivazione immediata di procedure che garantiscano la funzionalità del sistema per il prossimo anno scolastico. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'assenza di personale obbliga l'amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

XVI

Articolo 32 bis

(Specializzazione su sostegno)

Al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Università del 12 febbraio 2020, n. 95 sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 36 mesi svolto su posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'Università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.

Motivazione: in considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali risulta necessario pianificare procedure semplificate di specializzazione per consentire l'accesso ai ruoli al personale precario che da anni presta servizio per evitare che il prossimo anno almeno 40 mila insegnanti risultino in servizio su posti di sostegno senza specializzazione.

XVII

Articolo 32 bis

(Trasformazione in organico di diritto organico Covid)

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 231-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77 è così sostituita

- b) attivare, in organico di diritto, ulteriori incarichi di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) con decorrenza giuridica dall'1 settembre 2020 ed economica dalla presa di servizio.

Conseguentemente è abolito il comma 4 dell'articolo 32 del presente provvedimento.

Motivazione: appare irragionevole che le nuove risorse previste dalla L. 77/2020 non siano introdotte in modo permanente in organico di diritto. In caso di sospensione delle attività in presenza, riprenderebbero comunque le attività di didattica a distanza, pertanto per garantire la continuità didattica, è opportuno consentire ai lavoratori la prosecuzione dell'incarico in modalità di lavoro agile.

Capo V

Disposizioni concernenti Regioni, Enti Locali e Sisma

XVIII

Articolo 44

(Bonus Trasporti scuola)

Si aggiunge il comma 1-bis

1-bis Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale e i lavoratori della scuola, è istituito, utilizzando l'incremento di risorse di cui al comma 1, un fondo con dotazione di 100 milioni di euro, per abbonamenti annuali da destinare a docenti e alunni per l'anno scolastico 2020-21. In caso di non utilizzo dell'intera dotazione, il residuo confluirà nella dotazione di cui al comma 1.

Motivazione: è ragionevole pensare a ogni forma di incentivo per i lavoratori in circostanze di diffusa precarietà lavorativa, anche prevedendo un sostegno sotto forma di abbonamento che, anche in caso di chiusura degli istituti scolastici, non danneggerebbe il trasporto pubblico. Non c'è un ulteriore aggravio di spesa rispetto a quanto previsto dal comma 1.